

Regione Umbria

LEGGE REGIONALE 23 settembre 2009, n. 19

NORME PER LA PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE E MOTORIE.
MODIFICAZIONI ED ABROGAZIONI.

Testo vigente al 04/08/2018

[Art. 15] ^[40]

(Palestre della salute)

1. La Regione riconosce l'esercizio fisico strutturato e adattato come strumento di prevenzione e terapia in persone affette da patologie croniche non trasmissibili, in condizioni cliniche stabili, o a rischio di patologie per le quali è clinicamente dimostrato il beneficio prodotto dalla pratica dell'esercizio fisico medesimo.

2. I programmi di esercizio fisico strutturato e adattato di cui al [comma 1](#), su prescrizione medica, si svolgono nell'ambito di idonee strutture, pubbliche o private, denominate "palestre della salute", riconosciute dalla Regione attraverso procedura di certificazione. I programmi medesimi sono somministrati esclusivamente da operatori in possesso di:

a) laurea magistrale in scienze motorie con indirizzo in attività motorie preventive e adattate;

b) laurea in scienze motorie di durata triennale o ex diploma ISEF con master universitari in attività motorie preventive e adattate;

c) ogni altro titolo di studio equipollente conseguito all'estero.

3. I costi per lo svolgimento dei programmi di cui al [comma 2](#) nelle palestre della salute non comportano ulteriori o maggiori oneri per la finanza regionale.

4. La Giunta regionale con proprio regolamento disciplina il procedimento e i requisiti necessari per ottenere la certificazione di palestra della salute, anche prevedendo un apposito elenco, e definisce altresì gli indirizzi per la prescrizione e la somministrazione dei programmi di cui al comma 2^[42].

5. La Regione promuove la conoscenza delle palestre della salute attraverso una adeguata pubblicità nel proprio sito istituzionale.